



Q

Deliberazione n. 427	Seduta del 13 MAR. 2018
Protocollo di intesa tra Ospedale S. Raffaele S.R.L. e ASST di Monza, S.C. di Malattie Infettive per la realizzazione del Progetto dal titolo: "Implication for strategies of long term control of viral replication in patient with primary HIV infection (PHI) treated with multitarget antiviral therapy (MT-ART): kinetics of viral reservoir, immunological response and drug penetration in lymphoid tissues" cod. WFR-NET-2013-02355333 - Bando R.F. 2013	

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Richiamata altresì con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Premesso che:

- il Ministero della Salute ha pubblicato il "Bando Ricerca Finalizzata 2013" nel settore sanitario. Programma di ricerca indipendente" in data 17.12.2013;
- l'Ospedale S. Raffaele S.R.L., in attuazione al bando sopraccitato, in qualità di Capofila, ha presentato un progetto dal titolo: "Implication for strategies of long term control of viral replication in patient with primary HIV infection (PHI) treated with multitarget antiviral therapy (MT-ART): kinetics of viral reservoir, immunological response and drug penetration in lymphoid tissues";
- con graduatoria pubblicata in data 23 novembre 2015 dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità, il Progetto sopra indicato è risultato vincitore del bando, ricevendo un finanziamento complessivo di € 1.448.961,00;
- l'Ospedale San Raffaele S.R.L. ha sottoscritto con il Ministero della Salute la convenzione che regola i termini e le condizioni per l'erogazione al Capofila del predetto finanziamento e la sua gestione ai fini della realizzazione del progetto;



Q

Considerato che alla realizzazione del Progetto partecipa anche l'ASST di Monza, S.C. di Malattie Infettive in qualità di Unità Operativa Collaborante (U.O. 5) sotto la responsabilità scientifica del Dott. Antonio Muscatello e che pertanto si rende necessario sottoscrivere un protocollo d'intesa con il Capofila, Ospedale S. Raffaele S.R.L., allegato al presente provvedimento quale parte integrante, comprensivo degli allegati, per disciplinare i rapporti di collaborazione con il Capofila;

Verificato che la quota di contributo assegnata all'ASST di Monza, S.C. di Malattie Infettive, risulta pari a € 244.200,00, non assoggettato ad IVA, così come si evince dal budget (Allegato 3 al protocollo d'intesa) e che lo stesso sarà finalizzato esclusivamente alla realizzazione del Progetto da parte dell'ASST di Monza;

Dato atto che, i costi derivanti dal Progetto saranno interamente finanziati dalla quota di contributo erogato all'ASST di Monza dal Ministero della Sanità per il tramite del Capofila, nel rispetto del budget di cui all'Allegato 3 al protocollo d'intesa;

Dato, altresì, atto che il finanziamento assegnato all'ASST di Monza pari a complessivi € 244.200,00 sarà contabilizzato, come indicato dal responsabile f.f. della S.C. Economico-Finanziaria al conto n. 75.10.03.01 "Contributi vincolati da privati" del relativo Bilancio gestione Sanitaria dell'esercizio di competenza;

Preso atto dell'attestazione del Dirigente della S.S. di Ricerca e Sperimentazioni Cliniche, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di stipulare il protocollo d'intesa proposto dall'Ospedale S. Raffaele S.R.L. per la realizzazione del Progetto dal titolo "Implication for strategies of long term control of viral replication in patient with primary HIV infection (PHI) treated with multitarget antiviral therapy (MT-ART): kinetics of viral reservoir, immunological response and drug penetration in lymphoid tissues", cod. WFR-NET, da realizzarsi presso la S.C. di Malattie Infettive (U.O. 5), sotto la responsabilità scientifica del Dott. Antonio Muscatello, ai sensi del testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante, comprensivo degli allegati;
2. di dare atto che il finanziamento assegnato all'ASST di Monza pari a complessivi € 244.200,00 sarà contabilizzato, come indicato dal responsabile f.f. della S.C. Economico-Finanziaria al conto n. 75.10.03.01 "Contributi vincolati da privati" del relativo Bilancio gestione Sanitaria dell'esercizio di competenza;



Q

3. di dare atto che i costi derivanti dal Progetto saranno interamente finanziati dal contributo riconosciuto dal Ministero della Salute ed erogato per il tramite del Capofila, Ospedale S.Raffaele S.R.L., nel rispetto di quanto indicato dal budget di cui all'Allegato 3 al protocollo d'intesa;
4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
5. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 427 del 13 MAR. 2018

Oggetto:

Protocollo di intesa tra Ospedale S. Raffaele S.R.L. e ASST di Monza, S.C. di Malattie Infettive per la realizzazione del Progetto dal titolo: "Implication for strategies of long term control of viral replication in patient with primary HIV infection (PHI) treated with multitarget antiviral therapy (MT-ART): kinetics of viral reservoir, immunological response and drug penetration in lymphoid tissues" cod. WFR-NET-2013-02355333 - Bando R.F. 2013

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente della S.S. di Ricerca e Sperimentazioni Cliniche
(Roberta Mazzoli)

Visto di congruità tecnica di competenza

Il Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali



PROTOCOLLO D'INTESA per la realizzazione del Progetto "Implication for strategies of long term control of viral replication in patients with primary HIV infection (PHI) treated with multitarget antiviral therapy (MT-ART): kinetics of viral reservoir, immunological response and drug penetration in lymphoid tissues", codice WFR-NET-2013-02355333 (Bando RF 2013)

TRA

OSPEDALE SAN RAFFAELE S.R.L., con sede legale in Milano (MI), via Olgettina n. 60, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Milano al n. MI-1972938, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione Registro Imprese di Milano 07636600962 (Cap. Soc. € 60.817.200,00), in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Elena Bottinelli C.F. BTTLNG66L70F205W (d'ora innanzi denominato per brevità **"OSR"** e/o **"Il Capofila"**);

E

ASST di MONZA, con sede legale Monza, via Pergolesi 33, C.F. e P. IVA n. 09314290967, in persona del Dott. Matteo Stocco, nato a Milano, il 04/06/1968, in qualità di Direttore Generale pro tempore (d'ora innanzi denominata per brevità **"Unità Operativa"**)

di seguito congiuntamente identificate anche come le **"Parti"** e singolarmente come la **"Parte"**

PREMESSO:

- 1) che il Capofila ha partecipato al c.d. "Bando Ricerca Finalizzata 2013" indetto dal Ministero della Salute per la concessione di finanziamenti alla ricerca, allo scopo di finanziare la realizzazione del progetto di ricerca triennale dal titolo "Implication for strategies of long term control of viral replication in patients with primary HIV infection (PHI) treated with multitarget antiviral therapy (MT-ART): kinetics of viral reservoir, immunological response and drug penetration in lymphoid tissues", codice WFR-NET-2013-02355333 (di seguito il **"Progetto"**: **Allegato 1**);
- 2) che il Progetto è stato ammesso al finanziamento come da Decreto Direttoriale del 23 ottobre 2015, registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio in data 10 novembre 2015 e in virtù di ciò il Capofila ha stipulato con il Ministero della Salute la convenzione n.2/NET-2013-02355333 (allegata al presente accordo sub **Allegato 2**: la **"Convenzione"**) che regola i termini e le condizioni per l'erogazione al Capofila del predetto finanziamento e la sua gestione ai fini della realizzazione del Progetto;
- 3) che al Progetto di ricerca partecipano le Unità Operative (per il tramite dei rispettivi responsabili scientifici, come infra definiti e individuati, e dei loro eventuali collaboratori):
 - Unità Operativa 1 – Divisione di Immunologia, Trapianti e Malattie Infettive di OSR;
 - Unità Operativa 2 – Divisione CLINICIZZATA DI MALATTIE INFETTIVE di REGIONE LOMBARDIA- ASST FATEBENEFRATELLI SACCO;
 - Unità Operativa 3 – Divisione U.O. MALATTIE INFETTIVE-OSPEDALE SAN PAOLO;
 - Unità Operativa 4 - UNITA' DI MALATTIE INFETTIVE-OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA-ASL TO2;
 - Unità Operativa 5 - STRUTTURA COMPLESSA MALATTIE INFETTIVE - ASST DI MONZA-OSPEDALE SAN GERARDO.



- 4) che la Convenzione prevede che il Progetto sia svolto, per le diverse sezioni nelle quali risulta articolato, dal Capofila e dalle varie Unità Operative, ognuna secondo il programma riportato nel Progetto medesimo;
- 5) che per l'attuazione di ogni singolo programma del Progetto è prevista una spesa ripartita per voci come risulta dal budget allegato al presente Protocollo d'Intesa (di seguito "**Allegato 3 - Tabelle dei costi e di distribuzione del budget**");
- 6) che la Convenzione subordina l'erogazione del contributo al Capofila alla positiva valutazione dei rendiconti scientifici ed economici da trasmettere periodicamente al Ministero della Salute;
- 7) che le Parti hanno condiviso e accettato il contenuto del Progetto, relativamente alle finalità, agli obiettivi, alla direzione, alle *milestone*, al coordinamento e al finanziamento dei singoli programmi che lo costituiscono, impegnandosi a condurre nei tempi e modi stabiliti le parti del Progetto di propria pertinenza;
- 8) che il Ministero della Salute ha precisato che il proprio rapporto convenzionale intercorre esclusivamente con il Capofila, al quale è demandata la formalizzazione dei rapporti con le Unità Operative coinvolte nel Progetto;
- 9) che il presente Protocollo d'Intesa (di seguito il "**Protocollo d'Intesa**") disciplina, pertanto, il rapporto di collaborazione tra il Capofila e l'Unità Operativa, al fine della conduzione del Progetto, con riguardo alle attività di pertinenza dell'Unità Operativa, nei termini di cui *infra*.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Progetto ha una durata di tre anni, decorrenti dal 15 gennaio 2017. Le Parti si impegnano pertanto a concludere le attività di ricerca di propria pertinenza oggetto del Progetto entro la naturale scadenza del 14 gennaio 2020.

In base a quanto previsto dall'art. 9 della Convenzione la durata del Progetto potrà essere prorogata per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, a seguito di specifica richiesta da parte del Capofila e di successiva approvazione da parte del Ministero della Salute.

Art. 2

Le Parti concordano che, al fine di garantire il rispetto delle scadenze indicate nella Convenzione, l'Unità Operativa, mediante il proprio Responsabile Scientifico (Dott. Antonio Muscatello), dovrà far pervenire al Responsabile Scientifico (Dottor Giuseppe Tambussi) del Capofila:

- entro e non oltre 18 (diciotto) mesi dall'inizio del Progetto, una dettagliata relazione sullo stato d'avanzamento della ricerca (di propria pertinenza) e una rendicontazione economica sintetica intermedia relativa alle spese sostenute fino a quella data;
- successivamente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza, naturale o prorogata, del Progetto, una relazione finale sulla parte di Progetto di propria pertinenza, allegando la rendicontazione sintetica e analitica delle spese sostenute relativamente alle attività di propria pertinenza, in conformità all'"Allegato 3 - Tabelle dei costi e di distribuzione del budget" approvato dal Ministero della Salute.

Per la relazione scientifica ed economica intermedia, la relazione scientifica finale e la rendicontazione sintetica e analitica finali delle spese sostenute dovranno essere utilizzati i modelli predisposti dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità:

- RF-RELINT1-ver.1 e ss.mm.ii., accompagnata da una relazione in esteso, per la relazione scientifica intermedia;



- RF-RELFIN1-ver.1 e ss.mm.ii., accompagnata da una relazione in esteso, per la relazione scientifica finale;
- RF-FIN1-ver.1 e ss.mm.ii., per la rendicontazione economica intermedia e finale sintetica;
- RF-FIN2-ver.2 e ss.mm.ii., per la rendicontazione economica finale analitica (obbligatoria).

I suddetti moduli verranno resi disponibili all'Unità Operativa da parte del Capofila.

Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate.

La documentazione dovrà essere tenuta agli atti e resa disponibile per eventuali controlli da parte degli organi competenti del Ministero della Salute.

Il Capofila provvederà, di volta in volta, a riunire i singoli documenti al fine di consentire la redazione e l'invio in tempo utile al Ministero della Salute delle relazioni previste dalla Convenzione.

Qualora il Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, valutasse la/le relazione/i scientifica/che e/o la/le rendicontazione/i di cui sopra inadeguate/a, e la causa di ciò fosse imputabile all'Unità Operativa, e conseguentemente il Ministero della Salute ritenesse di non dover accreditare (in tutto o in parte) la somma stabilita e/o provvedere al recupero di parte di quella già versata, il Capofila provvederà a sua volta a decurtare le quote non erogate e/o recuperare le somme già versate dall'Unità Operativa responsabile della valutazione negativa e/o della rendicontazione economica negativa, la quale si impegna pertanto a versare tempestivamente le somme in questione al Capofila.

Art. 3

Le Parti confermano il nominativo del proprio Responsabile Scientifico, nella persona del:

- Dott. Giuseppe Tambussi per l'Unità Operativa 1, Divisione di Immunologia, Trapianti e Malattie Infettive di OSR, Responsabile Scientifico e Coordinatore del Progetto;
- Dott. Antonio Muscatello per l'Unità Operativa 5, Struttura Complessa di Malattie Infettive dell'ASST di Monza.

Art. 4

Relativamente alla destinazione dei fondi concessi dal Ministero della Salute, i beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del Progetto da parte dell'Unità Operativa possono essere posti a carico dei fondi ministeriali qualora siano acquisiti a mezzo leasing operativo, noleggio ovvero in comodato d'uso, nei limiti della quota parte destinata all'Unità Operativa e per un periodo che non vada oltre la data di scadenza naturale o prorogata del Progetto medesimo (come da Allegato 3).

È fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della Salute per:

- l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile;
- il pagamento di quote parte stipendiali a favore del personale dipendente.

Sono ammessi unicamente contratti di tipo subordinato o para-subordinato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del Progetto.

Nell'eventualità che intercorrano cambiamenti nella disciplina ministeriale relativa all'impiego dei fondi ministeriali, sarà compito del Capofila darne immediata comunicazione all'Unità Operativa.



Art. 5

Relativamente all'attribuzione dei fondi ministeriali all'Unità Operativa (ai sensi del successivo art. 6), risultano vincolanti le quote così come indicate dalle Parti e comunicate al Ministero della Salute ai fini del finanziamento e individuate nell'"Allegato 3 - Tabelle dei costi e di distribuzione del budget" e nell' **Allegato 4 - Tabella riepilogativa della quantificazione e periodicità dei fondi**".

L'erogazione dei fondi dal Capofila all'Unità Operativa è subordinata all'effettivo trasferimento delle rate di finanziamento dal Ministero della Salute al Capofila stesso. In particolare la prima rata del finanziamento, pari al 60% del totale, avverrà a seguito della stipula della presente convenzione; la successiva rata del finanziamento, pari al 20% del totale, sarà erogata dopo la presentazione ed approvazione della relazione intermedia di cui al precedente art. 2; il rimanente saldo del finanziamento, pari al 20% del totale, sarà corrisposto dopo l'approvazione della conclusione del programma di ricerca da parte del Ministero della Salute.

Atteso che l'erogazione delle rate è soggetta a disponibilità di cassa da parte dello stesso Ministero della Salute, il Capofila e l'Unità Operativa si impegnano a anticipare, ciascuno, *pro quota*, i fondi assegnati alla propria Unità Operativa così come indicati nell'"Allegato 3 - Tabelle dei costi e di distribuzione del budget".

Art. 6

Il Capofila si impegna a erogare, attraverso bonifico bancario, la rata di finanziamento di volta in volta dovuta all'Unità Operativa, entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta erogazione della corrispondente rata da parte del Ministero della Salute, dietro presentazione di idonea richiesta di pagamento da parte dell'Unità Operativa, fuori campo applicazione IVA.

Art. 7

Ai sensi di quanto previsto dalla risoluzione n. 430563 del 27.02.1991 del Ministero delle Finanze, i trasferimenti di fondi dal Capofila all'Unità Operativa, avendo natura contributiva, avverranno in regime di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA.

Art. 8

La sospensione, la revoca o il ritardo nell'erogazione dei finanziamenti da parte del Ministero della Salute determinerà conseguentemente il correlato esonero temporaneo o definitivo del Capofila dall'obbligo di liquidazione degli importi spettanti all'Unità Operativa.

Art. 9

Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione del Progetto, per le attività di loro pertinenza, potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di qualsivoglia tipo.

Gli studi, i prodotti, le metodologie e (in generale) qualunque risultato (brevettabile o meno, incluso il know-how) e i relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività realizzate dalle Parti in esecuzione del Progetto saranno di titolarità del Capofila come previsto all'art. 11 della Convenzione e l'Unità Operativa non acquisirà alcun diritto di qualsivoglia tipo.

Nel caso in cui l'Unità Operativa, in collaborazione con il Capofila, nello svolgimento della attività del Progetto di propria pertinenza, dovesse realizzare studi, prodotti, metodologie e (in generale) qualunque altro risultato (brevettabile o meno, incluso il know-how), essi saranno di titolarità del

9

Capofila e dell'Unità Operativa, in ragione del contributo inventivo apportato in tutto o in parte da ciascuno di questi due enti ove il Ministero autorizzi l'allocazione della predetta titolarità anche in capo all'Unità Operativa. In caso contrario o di mancata risposta da parte del Ministero la titolarità di tutti i risultati derivanti dal Progetto sarà del Capofila in applicazione del comma che precede.

Le Parti prendono atto che, ai sensi della Convenzione, i soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale hanno la possibilità di fruire dei sopra citati studi, prodotti e metodologie, previa richiesta al Capofila e al Ministero della Salute.

Qualsiasi documento e/o prodotto inerenti al Progetto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche, devono contenere l'indicazione che gli stessi sono stati ottenuti con il finanziamento del Ministero della Salute.

Il Ministero della Salute applicherà una decurtazione pari al 5% (cinque per cento) del finanziamento complessivo, qualora dalle verifiche effettuate risultasse non attuata la precedente disposizione.

Le Parti prendono altresì atto che, ai sensi della Convenzione, il Ministero della Salute potrà dare direttamente diffusione pubblica sia in forma completa che sintetica, anche attraverso il proprio sito web, dei risultati della ricerca e delle pubblicazioni scientifiche da essa derivate.

Art. 10

Tutta la documentazione e le informazioni, nella più ampia accezione del termine (inclusi i dati, risultati, know-how, diritti di proprietà industriale e intellettuale, etc., di cui al precedente art. 8), che verranno acquisite dalle Parti in virtù del presente Protocollo d'Intesa e del Progetto (di seguito "Informazioni Confidenziali") non potranno essere comunicate o divulgate a terzi (che non siano i propri amministratori, dipendenti o consulenti, in quanto tenuti agli obblighi di riservatezza e fedeltà).

Il predetto obbligo di riservatezza non si applica alle Informazioni Confidenziali:

- che erano a disposizione della Parte ricevente già alla data di inizio del Progetto, eccetto il caso di violazione di altro accordo di riservatezza eventualmente gravante sulla Parte;
- che sono di pubblico dominio al momento della divulgazione da parte della Parte ricevente;
- che la Parte riceve in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;
- che la Parte ricevente ha sviluppato in modo autonomo al di fuori del Protocollo di Intesa e del Progetto;
- che sono state esplicitamente esentate dall'obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;
- il cui utilizzo o divulgazione o comunicazione sia richiesta da un provvedimento proveniente da una pubblica autorità (giurisdizionale o non), dalla legge o dalla necessità di far valere un proprio diritto in giudizio.

Gli obblighi di riservatezza resteranno validi ed efficaci per un periodo di cinque (5) anni dalla data di scadenza, di risoluzione o di perdita di efficacia per qualsiasi causa del Protocollo di Intesa, ad eccezione che per i risultati e i relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale non pubblici derivati dal Progetto e/o conosciuti nel corso dello stesso, i quali non potranno comunque essere divulgati e usati senza il consenso scritto della Parte titolare.



Art. 11

Le Parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Unità Operativa consapevole che l'omessa trasmissione delle comunicazioni sotto riportate sospende, fino all'adempimento degli obblighi citati, il pagamento delle fatture emesse nell'ambito del Progetto oggetto del Protocollo d'Intesa, provvede a:

- generare il Codice Unico di Progetto (il "CUP") per la quota di finanziamento di propria competenza assegnata per l'esecuzione del Progetto;
- comunicare formalmente il CUP al Capofila;
- riportare il CUP in ciascuna fattura emessa nei confronti del Capofila;
- comunicare gli estremi del conto corrente dedicato in via anche non esclusiva alla gestione del finanziamento oggetto del Protocollo d'Intesa, indicando le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sullo stesso, ivi inclusi eventuali aggiornamenti.

Art. 12

Le Parti si impegnano, direttamente e ai sensi dell'art. 1381 c.c. per i propri amministratori, dipendenti, consulenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nelle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa, al pieno rispetto del D.lgs. n. 231/01 e s.m.i. (di seguito il "Decreto"), nonché del codice etico e del modello organizzativo eventualmente adottati ai sensi del predetto Decreto.

In particolare, l'Unità Operativa dichiara:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto;
- di avere preso atto dei contenuti del modello e del codice etico di OSR disponibili sul sito istituzionale rispettivamente agli indirizzi <http://www.hsr.it/chi-siamo/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo/> e <http://www.hsr.it/chi-siamo/codice-etico/>.

Nell'ambito del rapporto contrattuale con OSR, l'Unità Operativa si obbliga a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, garantendo il fatto del terzo:

- atti o comportamenti in contrasto con i citati modello e codice etico;
- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni di legge e in particolare del Decreto, o che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità.

L'Unità Operativa si impegna a ottemperare a richieste di informazioni e/o di esibizione di documenti da parte di OSR, anche per il tramite del proprio Organismo di Vigilanza.

In caso di inadempimento/inosservanza da parte di una delle Parti e/o dei propri amministratori, dipendenti, consulenti e/o collaboratori rispetto a quanto previsto nel presente articolo, l'altra Parte potrà risolvere di diritto il presente Protocollo d'Intesa ai sensi dell'art. 1456 c.c. a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. L'Unità Operativa si impegna altresì a tenere indenne e manlevata OSR da qualsivoglia pretesa di terzo conseguente, o in altro modo correlata, all'inadempimento del presente articolo da parte dell'Unità Operativa.

Q

Art. 13

Il Protocollo d'Intesa è efficace dal 15 gennaio 2017 e resterà in vigore per tutta la durata (naturale o prorogata) del Progetto. Sarà comunque valido e avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti e/o con il Ministero della Salute tali da rendere applicabile il Protocollo d'Intesa. Sopravvivono alla cessazione di efficacia del Patto d'Intesa (per qualunque motivo) gli articoli 9, 10, 12 e 15.

Il Protocollo d'Intesa verrà registrato solo in caso d'uso e le spese saranno a carico della Parte richiedente la registrazione.

Art. 14

In caso di conflitto tra il Protocollo d'Intesa e la Convenzione le disposizioni di quest'ultima prevalgono sul Protocollo d'Intesa.

Art. 15

Il Protocollo d'Intesa è disciplinato dalla legge italiana.

Per ogni eventuale controversia, anche a titolo precontrattuale o extracontrattuale, relativa al Protocollo d'Intesa (a titolo di esempio in relazione alla sua interpretazione, esecuzione, validità, risoluzione, etc.) è competente in via esclusiva il Foro di Milano, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro, generale e facoltativo.

Art. 16

Le Parti dichiarano che ogni singolo articolo del Protocollo d'Intesa e ciascuna delle previsioni in esso contenute è stato interamente negoziato con la conseguenza che non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Si allegano i seguenti:

Allegato 1: Progetto di ricerca "Implication for strategies of long term control of viral replication in patient with primary HIV infection (PHI) treated with multitarget antiviral therapy (MT-ART): kinetics of viral reservoir, immunological response and drug penetration in lymphoid tissues".

Allegato 2: Convenzione tra il Ministero della Salute e Ospedale San Raffaele S.r.l.

Allegato 3: Tabella dei costi e di distribuzione del budget.

Allegato 4: Tabella riepilogativa della quantificazione e periodicità dei fondi.

Letto, confermato e sottoscritto.

OSPEDALE SAN RAFFAELE
L'Amministratore Delegato
Ing. Elera Bottinelli

ASST di Monza
IL Direttore Generale
Dott Matteo Stocco

Milano,

Monza,